

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022
235/2022/R/COM

PROPOSTA AL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA IN RELAZIONE
ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO 199/21 IN MATERIA
DI GARANZIE DI ORIGINE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 2019/944);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 (di seguito: regolamento di esecuzione 2018/2066);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021 (di seguito: PNRR);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 (di seguito: decreto ministeriale 31 luglio 2009) e il relativo Allegato 1;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 10 ottobre 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 2 marzo 2018 (di seguito: decreto interministeriale 2 marzo 2018);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 14 novembre 2019 (di seguito: decreto interministeriale 14 novembre 2019);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/elt 104/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 104/11);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2011, ARG/elt 179/11;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, e, in particolare, il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Trasporto o TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: Regolazione Tariffaria Distribuzione Gas o RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 549/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante il Quadro strategico 2022-2025 (di seguito: Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 115/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 120/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 122/2022/R/eel);
- la Norma UNI CEI EN 16325:2016 del 21 aprile 2016 recante “Garanzie d’origine dell’energia – Garanzie d’origine dell’elettricità” (di seguito: Norma UNI CEI EN 16325).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 199/21, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2018/2001 in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
- il decreto legislativo 210/21, entrato in vigore il 26 dicembre 2021, ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2019/944 in materia di norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

- l'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 disciplina le garanzie di origine (di seguito anche: GO) e il relativo utilizzo nell'ordinamento nazionale;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 199/21 definisce:
 - alla lettera l), la GO come il documento elettronico che serve esclusivamente a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;
 - alla lettera m), il mix energetico residuale come il mix energetico totale annuo di uno Stato membro, al netto della quota rappresentata dalle GO annullate;
- l'articolo 10 del decreto legislativo 199/21, disciplinando la promozione dell'utilizzo dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili, rimanda a un decreto del Ministro della Transizione Ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, l'aggiornamento del meccanismo dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per gli interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- l'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 prevede:
 - al comma 1, che la GO ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili;
 - al comma 2, che per le finalità di cui al comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) provvede all'emissione, alla gestione del registro, al trasferimento e all'annullamento elettronico delle GO e assicura che le medesime GO siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla Norma UNI CEI EN 16325. Ogni GO corrisponde a una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili e indica almeno:
 - a) se riguarda:
 - 1) l'energia elettrica;
 - 2) il gas, incluso il biometano;
 - 3) l'idrogeno;
 - 4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;
 - b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;
 - c) la data di inizio e di fine della produzione;
 - d) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione;
 - e) se l'impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;
 - f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;
 - g) la data di rilascio;
 - al comma 3, che per le GO provenienti da impianti di potenza inferiore a 50 kW possono essere indicate informazioni semplificate. Le GO contengono altresì l'informazione rispetto all'impiego della produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in particolare, se la stessa è immessa in una rete, ivi incluse le reti di teleriscaldamento, ovvero se contestualmente autoconsumata;
 - al comma 4, che per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una GO e la stessa unità di energia da fonti rinnovabili è tenuta in

considerazione una sola volta. Le GO sono valide per dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica e, se non annullate, scadono al più tardi decorsi diciotto mesi. In tal caso, le GO scadute sono conteggiate nell'ambito della determinazione del mix energetico residuale nazionale;

- al comma 5, che la GO è rilasciata al produttore di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione dei casi in cui tale produttore riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che non tiene conto del valore di mercato della GO. In ogni caso la GO è riconosciuta al produttore quando:
 - a) il sostegno economico è concesso mediante una procedura di gara o un sistema di titoli negoziabili ovvero
 - b) il valore di mercato delle GO è preso in considerazione nella determinazione del livello di sostegno economico nell'ambito dei meccanismi di incentivazione;
- al comma 6, che in attuazione del principio di cui al comma 5:
 - a) nei casi in cui il produttore riceve un sostegno economico nell'ambito di un meccanismo di incentivazione che prevede il ritiro dell'energia elettrica da parte del GSE e, conseguentemente, che l'energia elettrica prodotta non sia più nella disponibilità del medesimo produttore, le GO sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e sono considerate nella disponibilità del medesimo GSE che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali;
 - b) con riferimento alle disposizioni relative all'integrazione della produzione di biometano nella rete del gas naturale in attuazione delle misure previste dal PNRR, il GSE rilascia le GO al produttore ovvero le valorizza per proprio conto nel caso in cui il produttore opti per il ritiro omnicomprensivo del biometano immesso in rete;
 - c) con riferimento agli impianti di produzione di biometano incentivati ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2018, le GO sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e sono considerate nella disponibilità del medesimo GSE che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico;
 - d) con riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento o il raffrescamento, il GSE rilascia le GO al produttore in coerenza con le disposizioni di cui al comma 5, anche in relazione alla produzione da fonti rinnovabili realizzata da interventi che beneficiano dei titoli di efficienza energetica. Per gli impianti riconosciuti come operanti in cogenerazione ad alto rendimento che beneficiano del riconoscimento dei premi stabiliti all'articolo 8, comma 8, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, le GO sono emesse al produttore e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e sono considerate nella disponibilità del medesimo GSE che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali definite in analogia alle disposizioni vigenti per il settore elettrico. Nell'ambito del decreto del Ministro della Transizione Ecologica di cui all'articolo 10 del

- decreto legislativo 199/21 possono essere stabilite dimensioni di impianto e condizioni per il rilascio delle GO al produttore;
- al comma 7, che i produttori possono valorizzare economicamente le GO all'interno della piattaforma di scambio organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 79/99;
 - al comma 8, che in relazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la GO può essere rilasciata, su indicazione del produttore, direttamente all'acquirente che acquista l'energia elettrica nell'ambito di accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine. Se l'acquirente coincide con un cliente finale di energia elettrica, la GO è immediatamente annullata a seguito del rilascio;
 - al comma 9, che in conformità alle previsioni di cui ai precedenti commi, secondo modalità definite con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, su proposta dell'Autorità, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 199/21, sono definite le modalità:
 - a) di attuazione del medesimo articolo 46 e aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento delle GO da fonti rinnovabili nonché le loro modalità di utilizzo da parte dei fornitori di energia nell'ambito dell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
 - b) per l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita, da parte del GSE, delle GO nella propria disponibilità, anche prevedendo un versamento a Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) ai fini di una riduzione delle componenti tariffarie che alimentano i rispettivi meccanismi di incentivazione;
 - c) con cui è verificata la precisione, l'affidabilità o l'autenticità delle GO rilasciate da altri Stati Membri, prevedendo che, in caso di rifiuto nel riconoscimento, tale rifiuto sia tempestivamente notificato alla Commissione europea;
 - al comma 10, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del precedente decreto del Ministro della Transizione Ecologica, è abrogato l'articolo 34 del decreto legislativo 28/11 (che disciplina le GO dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili);
- l'articolo 6 del decreto legislativo 210/21, disciplinando le bollette e le informazioni di fatturazione, al comma 5 prevede, tra l'altro, che le bollette e le informazioni di fatturazione trasmesse ai clienti finali soddisfano i requisiti minimi indicati nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo 210/21;
 - l'Allegato I al decreto legislativo 210/21, disciplinando i requisiti minimi di fatturazione e relative informazioni, al paragrafo 5 (relativo alle disposizioni per l'informativa relativa alle fonti di energia) prevede che:
 - i fornitori di energia elettrica specificano nelle fatture la quota di ciascuna fonte energetica nell'energia elettrica acquistata dal cliente finale in base al contratto di fornitura di energia elettrica (informativa sul prodotto). Le fatture e le

informazioni di fatturazione mettono a disposizione dei clienti finali le seguenti informazioni, le accompagnano o rimandano a esse:

- a) la quota di ciascuna fonte energetica nel mix energetico complessivo utilizzato dall'impresa fornitrice nell'anno precedente (a livello nazionale, nonché a livello del fornitore, se attivo in altri Stati membri) in modo comprensibile e facilmente confrontabile;
 - b) le informazioni in relazione all'impatto ambientale, almeno in termini di emissioni di anidrite carbonica e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di energia elettrica prodotta mediante il mix energetico complessivo utilizzato dal fornitore nell'anno precedente;
- con riferimento al secondo comma, lettera a), per l'energia elettrica ottenuta tramite una borsa dell'energia o importata da un'impresa situata al di fuori dell'Unione europea, è possibile utilizzare i dati aggregati forniti dalla borsa o dalla medesima impresa nell'anno precedente;
 - per l'informativa relativa all'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, si possono utilizzare le GO rilasciate a norma dell'articolo 34 del decreto legislativo 28/11;
 - l'informativa relativa all'energia elettrica da fonti rinnovabili è effettuata utilizzando le GO, salvo i casi di cui all'articolo 19, paragrafo 8, lettere a) e b), della direttiva 2018/2001 (esonero dall'utilizzo delle GO qualora: a) il fornitore possa utilizzare il mix residuale con riferimento alla quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, qualora ne siano presenti; b) uno Stato membro dovesse decidere di non rilasciare GO a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 31 luglio 2009 disciplina le modalità con cui le imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica sono tenute a fornire informazioni ai clienti finali in relazione:
 - alla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita dalle medesime imprese di vendita;
 - all'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia;
- l'articolo 34 del decreto legislativo 28/11, disciplinando le GO dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, prevede che le GO hanno esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota ovvero la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico;
- la deliberazione ARG/elt 104/11 disciplina le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, la medesima deliberazione ARG/elt 104/11:
 - si applica nel caso di contratti di vendita di energia elettrica rinnovabile (contratti di vendita in cui l'energia elettrica venduta, in tutto o in parte, è

- commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili);
- definisce i requisiti che devono presentare i contratti di vendita di energia elettrica rinnovabile al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non sia inclusa in più contratti di vendita di energia elettrica rinnovabile;
 - prevede che ogni contratto di vendita di energia elettrica rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di GO pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto. A tal fine, ciascuna impresa di vendita, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia elettrica rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di GO pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile e riferite al medesimo anno, come determinata sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata comunicati dalle imprese distributrici e aggiornati alla data del 31 gennaio dell'anno successivo, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite;
 - prevede che le GO possono essere negoziate nella sede per la contrattazione delle GO predisposta dal GME ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione ovvero di assegnazione tramite le procedure concorrenziali organizzate dal GSE (nel caso delle GO nella titolarità del medesimo GSE). In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari delle procedure concorrenziali hanno l'obbligo di registrazione presso il GME delle quantità e dei prezzi di negoziazione delle GO;
 - prevede che il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, provvede a verificare che ogni impresa di vendita si sia approvvigionata delle GO necessarie ai fini del rispetto delle condizioni di ogni contratto di vendita di energia elettrica rinnovabile;
 - prevede che il GME predispone la sede per la contrattazione delle garanzie di origine e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso;
 - prevede che il GME, al fine di garantire evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori, pubblica e aggiorna nel proprio sito internet gli esiti di tutte le contrattazioni di GO in termini di quantità e di prezzi;
- il GME, considerando quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 104/11, ha predisposto, a seguito dell'approvazione da parte del Direttore della Direzione Mercati (oggi Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) dell'Autorità:
 - il mercato organizzato per la contrattazione delle GO (di seguito: M-GO) e il relativo regolamento di funzionamento;
 - la piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle GO (di seguito: PB-GO) e il relativo regolamento di funzionamento. Si evidenzia che nella PB-GO il GSE registra le transazioni bilaterali in esito alle procedure concorrenziali del

medesimo GSE e si evidenzia che i soggetti assegnatari a seguito alle medesime procedure concorrenziali del GSE devono risultare ammessi alla PB-GO;

- le attuali discipline precedentemente descritte e che utilizzano le GO sono finalizzate, pertanto, a consentire di:
 - determinare le composizioni dei mix energetici dei produttori di energia elettrica e le composizioni dei mix energetici dall'energia elettrica venduta dalle imprese di vendita ai clienti finali;
 - tracciare le fonti energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica, tenendo conto delle importazioni e delle GO.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 122/2022/R/eel, ha avviato i procedimenti per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/21 diverse da quelle inerenti all'autoconsumo e da quelle relative alle misure tariffarie per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- in particolare, il punto 1., sottopunto 4), lettera g), della deliberazione 122/2022/R/eel ha avviato il procedimento relativo alle GO, da completare entro il 30 aprile 2022, con la finalità di presentare una proposta al Ministro della Transizione Ecologica in merito alle GO, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, nell'ambito dell'obiettivo strategico OS.21, lettera g), del Quadro Strategico 2022-2025 dell'Autorità;
- l'attuale meccanismo delle GO per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è uno strumento adeguato e funzionale che può agevolmente essere esteso, con le necessarie modifiche e/o integrazioni al fine di tener conto delle specificità di ciascun settore, a tutte le tipologie di GO previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, nonché alle GO, previste dal paragrafo 5 dell'Allegato I al decreto legislativo 210/21, per l'informativa relativa all'energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- proporre al Ministro della Transizione Ecologica, per quanto di competenza dell'Autorità, le modalità di attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 come di seguito descritte e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;
- prevedere che le modalità di rilascio, riconoscimento e annullamento delle GO da fonti rinnovabili previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 199/21 (specificando se riferite all'energia elettrica, al gas, incluso il biometano, all'idrogeno e ai prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento) siano sostanzialmente le medesime già previste nel caso delle GO per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, come meglio puntualizzato nell'Allegato A

DELIBERA

1. è approvata la proposta al Ministro della Transizione Ecologica in relazione alle modalità di attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 199/21, riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro della Transizione Energetica;
3. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini